



Ostentator curriculum vitae


di Marco Loro
(Studio Legale
Avvocato Marco Loro)

La legge n. 62 del 18 aprile 2005 (cosiddetta legge comunitaria 2004) ha modificato l'art. 17, comma 12, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 ("Legge quadro in materia di lavori pubblici") stabilendo che gli incarichi di progettazione di lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro debbano essere affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Attese facoltà autocertificative concesse dalla legge italiana, il rispetto dei suddetti prin-

cipi "passa", di necessità, anche attraverso la serietà, coscienza e deontologia dei professionisti concorrenti.

L'art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") conferisce a ogni cittadino dell'Unione Europea e a ogni società, associazione o ente avente sede in uno degli Stati dell'UE di rilasciare (alla pubblica amministrazione italiana) dichiarazioni sostitutive delle normali certificazioni e, tra le altre,

anche quelle relative alla propria qualifica professionale e/o alla propria specializzazione, formazione e aggiornamento.

La norma, come molti sanno, è largamente utilizzata dai partecipanti e dalle pubbliche amministrazioni in sede di gara e/o di selezione a evidenza pubblica.

Le finalità perseguite così come i risultati conseguiti dal legislatore, mediante l'adozione del citato disposto normativo, volto alla deburocratizzazione, sono senza dubbio meritevoli di apprezzamento, le prime, e in linea genera-

1 Uffici dell'agenzia TBWA a San Francisco, California

le pregevoli, i secondi, ma in alcuni casi si assiste a un indebito utilizzo delle facoltà concesse.

In questa sede non ci si occuperà di tutte quelle ipotesi in cui i dati forniti, anche attraverso la redazione di "elaborati" *curriculum vitae*, sono stati opportunamente organizzati, titolati e/o rappresentati in modo tale da indurre in errore la pubblica amministrazione ricevente sulla reale competenza, qualifica e/o esperienza maturata. Di alcuni di questi ultimi casi avremo modo di parlare prossimamente e, in particolare, con riguardo agli incarichi di redazione dei piani della luce.

Al momento ci si limiterà, infatti, ad esaminare quei casi in cui l'erronea dazione delle informazioni avviene in modo del tutto inconsapevole.

Ciò che giustifica tale approfondimento, come anticipato in epigrafe, è l'entrata in vigore della legge n. 62 del 18 aprile 2005 ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee"), con la quale si è abbandonato, anche per gli incarichi professionali relativi a importi inferiori alla cosiddetta soglia comunitaria (ad oggi e sino a quando non entrerà in vigore il "Codice degli appalti" stabilita in 100.000 euro) il principio di "fiduciarità".

Sotto la lente di ingrandimento si vengono quindi a porre le gare indette dai Comuni al fine del conferimento a professionisti esterni di incarichi di progettazione.

Più in particolare, atteso che in forza del combinato disposto di cui agli artt. 24, 5° comma della legge 62/05, e 46, 1° comma, lettera n) del DPR 445/00, vengono ad assumere determinante importanza le modalità di redazione e i contenuti delle dichiarazioni e dei documenti offerti dai partecipanti alla selezione, si ritiene opportuno sensibilizzare tutte le parti interessate al riguardo di un fattore



e/o elemento di valutazione fra i più qualificanti, vale a dire quello inerente le precedenti esperienze e attività di progettazione svolte.

Ridurre, in sede di gara e come, purtroppo, a volte ci è dato constatare, l'interesse pubblico ai minimi termini del costo e tempo necessario al professionista per svolgere il proprio incarico, infatti, significa non solo operare in danno della collettività, ma anche svilire la stessa attività intellettuale oggetto dell'incarico. Senza contare che in detto modo si verrebbero a discriminare tutti quei professionisti che nel partecipare alla gara hanno ritenuto privilegiare la qualità, originalità e contenuto scientifico del proprio lavoro, frutto di capacità oltre che di esperienza.

Per logica, diritto e rigore scientifico, i soli interessi pubblici meritevoli di tutela non possono che essere collegati alle seconde e non ai primi fattori di scelta.

In molti casi, quanto meno in Lombardia, dove più si concentra l'attività dello scrivente, l'operato della pubblica amministrazione si è contraddistinto per parzialità, poca trasparenza e difetto di proporzionalità, ma anche di ciò si avrà modo di tornare in argomento, in quanto connesso a quello dei cosiddetti *immaginarie curricula*.

In questa sede è sì l'operato dei (professionisti) partecipanti alla gara che si intende esaminare, è sì quello inerente la formazione dei documenti, tra cui appunto il *curriculum vitae*, ma ciò limitatamen-

te a quei casi in cui l'erroneità dei dati e quindi delle informazioni non è premeditata, bensì frutto anch'essa di erroneo presupposto.

Tali documenti, in mancanza di verifiche da parte della pubblica amministrazione, come di prassi avviene, salvo poi leggere sui giornali che quel rinomato ingegnere o architetto non aveva neppure conseguito il diploma delle medie superiori, attestano, *rectius* certificano, anche l'esperienza, i precedenti analoghi incarichi professionali.

In tale ultimo ambito, per quanto non di attività di progettazione dovrebbe parlarsi bensì di attività di pianificazione, come meglio si avrà modo di argomentare in altra sede, si prenderanno in esame i *curriculum* dei "professionisti della luce", di coloro che "concorrono" alla redazione dei piani della luce, degli specialisti dell'illuminotecnica.

L'esempio trova origine dalla circostanza da cui, in alcuni casi, è emersa una certa contraddittorietà di dati, di confusione e anche di errori a livello concettuale apprezzabili a semplice lettura dei documenti prodotti e volti a certificare l'esperienza e professionalità dei titolati ultimi operatori di settore.

In alcuni casi, in particolare, si è potuto verificare come neppure al professionista fosse ben chiaro quali fossero gli elementi significativi dell'attività svolta.

Venendo ad esempi pratici e a tutti intelligibili, vi sono stati casi in cui il professionista ha equiparato il valore della propria attività professionale, consistita appunto nella redazione di un piano della luce comunale, al costo dei lavori stimati necessari per l'adeguamento normativo e funzionale dell'impianto di illuminazione pubblica. In questo caso, involontariamente, si è confuso il valore della progettazione con il costo degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli apparecchi.

È di tutta evidenza, però, che lo stato di degrado e/o la necessità di integrazione di un impianto di illuminazione pubblica non può essere utilizzato al fine di qualificare maggiormente la stessa identica attività di progettazione (*rectius* pianificazione).

Poniamo il caso che due professionisti siano incaricati, rispettivamente, della redazione di un piano della luce, ciascuno per conto di un Comune diverso ma avente la stessa identica estensione territoriale e caratteristiche dell'altro.


Potrà accadere che uno dei due comuni non abbia se non pochi in-

terventi di manutenzione e così anche pochissime nuove installazioni di apparecchi di illuminazione da effettuarsi per essere il suo complesso edilizio-urbano già sufficientemente quanto correttamente illuminato.

Nello stesso caso l'altro comune, al contrario, dovrebbe cambiare numerosi impianti e integrare con nuove installazioni diverse strade comunali buie.

Ove comparassimo l'attività dei rispettivi professionisti sulla sola base dell'importo dei lavori stimati necessari per l'adeguamento dell'impianto di illuminazione pubbli-

2 Locali della British Summer a Barcellona, Spagna



2



3 Tung Chung Station, Lantau Island, Hong Kong
4 Ponte e nodo di scambio a Losanna, Svizzera

ca, compiremmo un'evidente sperequazione quando, nella realtà, tutte le attività dai medesimi posti in essere sono perfettamente equivalenti, sia quelle di monitoraggio e di analisi delle strutture, che quelle di pianificazione, anche se a livello strategico per una delle due non si è reso necessario suggerire al Comune alcuna sostituzione o nuova installazione.

Spesso, invece, accade che negli elaborati forniti dai professionisti alla pubblica amministrazione al fine di provare le proprie capacità tecniche si vengono a inserire gli importi dei lavori *de quibus*, per l'effetto, anche se involontariamente, creando un rischio, se non un'induzione, all'errore.

Ciò rileva maggiormente quando, ad esempio, l'operato dei due suddetti professionisti abbia riguardato comuni aventi estensioni territoriali, caratteristiche e/o problematiche del tutto differenti.

Facciamo l'esempio di due comuni, uno con una popolazione residente di circa 46.000 unità e una estensione territoriale di circa 16 km² e un altro con una popolazione residente di circa 1.000.000 di unità e una estensione di circa 117 km².

Potrebbe accadere che il secondo comune non necessiti interventi e/o lavori di manutenzione o adeguamento del proprio impianto di

illuminazione pubblica stimabili per un importo superiore a quelli che invece necessitano al primo.

In questo caso la sperequazione sarebbe ancor più evidente e fuorviante.

Più che non il costo dei suddetti lavori, che altro non è se non una mera stima, quindi un dato non caratterizzato tanto da certezza quanto da precisione, si dovrebbero utilizzare altri dati per certificare tali esperienze professionali, come ad esempio l'estensione in chilometri quadrati del comune per il quale è stato svolto l'incarico, il numero dei chilometri delle strade dotate di pubblica illuminazione oggetto dell'attività, la potenza installata, i lumen installati o il numero di punti luce.

In ogni caso trattasi di scelta che il legale non può che demandare al tecnico.

Altra circostanza fonte di confusione è quella relativa alla menzione di un piano della luce il quale non sia stato adottato dalla pubblica amministrazione. Non è infrequente, infatti, che l'incarico per la redazione del piano della luce venga affidato al professionista non in sede di gara, ovvero dalla pubblica amministrazione bensì, dalla

società che ha in gestione l'impianto di illuminazione pubblica o parte di esso, facente capo a un Comune o a più Comuni.

In questo caso può quindi capitare che due o più professionisti possano vantare la redazione dello stesso piano della luce.

In tale ipotesi non si ritiene possa discriminarsi l'attività professionale svolta in funzione dell'adozione o meno del piano.

In ogni caso l'indicazione del soggetto committente è sufficiente a informare la pubblica amministrazione così come i terzi interessati della natura pubblicistica o privatistica nel cui contesto l'attività professionale è stata posta in essere e così, per l'effetto, anche del livello e/o grado di qualità ragionevolmente stimabile in considerazione delle competenze tecniche possedute dalla committenza.

Ecco, quindi, perché il rispetto dei principi di cui all'art. 1 della legge 241/90 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), soprattutto quelli di imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'operato della pubblica amministrazione, dipende da ognuno di noi. ■

